

Deliberazione 28 dicembre 2009 - ARG/elt 201/09

Disposizioni in merito alle procedure per l'approvvigionamento a termine da parte di Terna delle risorse interrompibili per il 2010 ai sensi degli articoli 30, comma 18, e 32, commi 8 e 9, della legge n. 99 del 23 luglio 2009

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 dicembre 2009

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” (di seguito: legge n. 99/09);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni in legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 21 ottobre 2005;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 12 dicembre 2003, n. 151/03 come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 7 ottobre 2005, n. 213/05;
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2006, n. 289/06 come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 289/06);
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2007, n. 122/07;
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 20 novembre 2009, ARG/elt 179/09 (di seguito: deliberazione n. 179/09);
- la comunicazione del Sottosegretario di Stato con delega all'energia (di seguito: Sottosegretario di Stato) in data 23 dicembre 2009, prot. Autorità n. 75590 del 28 dicembre 2009 (di seguito: comunicazione 23 dicembre).

Considerato che:

- l'articolo 32 della legge n. 99/09 prevede:
 - al comma 3, che entro il 15 dicembre Terna S.p.A. (di seguito: Terna) organizza una procedura concorsuale per la selezione dei soggetti che

intendono sostenere il finanziamento dei singoli *interconnector* di cui al comma 1 del medesimo articolo (di seguito: soggetti selezionati);

- al comma 8, che:
 - i) ai soggetti selezionati vengono ridotte, se esistenti, le obbligazioni di erogazione dei servizi di interrompibilità istantanea e con preavviso resi a Terna nella misura del 20 per cento rispetto agli ammontari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con conseguente riduzione del corrispettivo cui i medesimi clienti hanno diritto per il periodo rimanente sotteso alle succitate obbligazioni;
 - ii) le quote non coperte dei servizi di interrompibilità a seguito delle suddette riduzioni vengono eventualmente riallocate da Terna, esperita una rivalutazione delle necessità di sistema, a soggetti diversi dai soggetti selezionati;
 - iii) con l'estinguersi delle suddette obbligazioni, i soggetti selezionati non sono ammessi all'erogazione dei servizi di interrompibilità istantanea e con preavviso eventualmente richiesti da Terna che potranno invece essere resi, con le medesime modalità attualmente in vigore, da clienti finali diversi da quelli selezionati;
- al comma 9 che Terna provvede ad assegnare le obbligazioni di erogazione dei servizi di interrompibilità, che si rendessero eventualmente disponibili, ai migliori offerenti selezionati mediante un'asta al ribasso a valere sul corrispettivo per il servizio da rendere, disciplinata dall'Autorità che opera per minimizzare il corrispettivo di dispacciamento imposto all'utenza finale a remunerazione del complessivo servizio di interrompibilità, anche ai fini della riallocazione di cui al comma 8;
- l'articolo 30, comma 18, della legge n. 99/09 prevede che:
 - l'Autorità, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 8, definisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse interrompibili istantaneamente e interrompibili con preavviso, da assegnare con procedure di gara a ribasso, cui partecipano esclusivamente le società utenti finali;
 - le maggiori entrate eventualmente derivanti dall'applicazione del medesimo comma sono destinate all'ammodernamento della rete elettrica;
 - le assegnazioni rimangono in capo agli attuali beneficiari per i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della medesima legge.

Considerato, inoltre, che:

- la deliberazione n. 289/06 prevede che le risorse interrompibili con preavviso siano approvvigionate da Terna nell'ambito del mercato dei servizi di dispacciamento (di seguito: MSD); e che, le modalità di selezione delle risorse che caratterizzano il MSD sono coerenti con quanto disposto dalla legge n. 99/09 e, in particolare, sono basate su meccanismi di mercato che consentono di minimizzare il corrispettivo di dispacciamento imposto all'utenza finale;
- i criteri di approvvigionamento delle risorse interrompibili istantanee e di emergenza previsti nella deliberazione n. 289/06 sono coerenti con quanto disposto all'articolo 30, comma 18, della legge n. 99/09, nella misura in cui prevedono, laddove possibile, la selezione delle risorse attraverso procedure di gara al ribasso;

- la deliberazione n. 289/06 prevede, all'articolo 3, che Terna si approvvigioni delle risorse interrompibili istantaneamente o di emergenza per un periodo che non supera il 31 dicembre 2010;
- sulla base dei contratti vigenti, il periodo minimo durante il quale un predefinito ammontare di risorsa interrompibile deve essere reso disponibile a Terna è pari ad un mese;
- la comunicazione 23 dicembre, con cui il Sottosegretario di Stato sottolinea l'urgenza dell'adozione delle disposizioni di cui all'articolo 30, comma 18, della legge n. 99/09 con riferimento ai criteri per la riassegnazione delle quote dei servizi di interrompibilità oggetto delle riduzioni di cui all'articolo 32, comma 8, della legge n. 99/09, chiarisce che:
 - la possibilità, da parte dell'Autorità, di derogare alle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 8, della legge n. 99/09, debba applicarsi anche nel definire i criteri e le modalità per la riassegnazione delle quote dei servizi di interrompibilità oggetto delle riduzioni di cui all'articolo 32, comma 8, della medesima legge;
 - poiché alla data di entrata in vigore della legge n. 99/09 erano in essere obbligazioni di erogazione dei servizi di interrompibilità con durata sino al 31 dicembre 2010 compreso, sino a tale data i soggetti selezionati sono a pieno titolo ammessi a partecipare alle procedure per l'assegnazione (o riassegnazione) delle quote dei servizi di interrompibilità diverse da quelle rilasciate ai sensi dell'articolo 32, comma 8, primo periodo, della medesima legge, sempre fatta comunque salva la possibilità di deroga di cui all'articolo 30, comma 18, della suddetta legge in tutti gli altri casi;
 - la riduzione del 20 per cento delle obbligazioni di erogazione dei servizi di interrompibilità di cui all'articolo 32, comma 8, della legge n. 99/09 debba applicarsi per ciascun soggetto selezionato ad un valore in ogni caso limitato alla quota della capacità degli interconnector oggetto di finanziamento, in esito alle procedure di cui al comma 3 del medesimo articolo, da parte del medesimo soggetto;
 - la disposizione di cui all'articolo 30, comma 18, della legge n. 99/09, in base alla quale le assegnazioni delle risorse interrompibili rimangono in capo agli attuali beneficiari per i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della medesima legge, debba intendersi come un obbligo per detti soggetti beneficiari a rispettare, a fronte dei corrispondenti corrispettivi, gli obblighi contrattuali in essere per i successivi sei mesi, nonostante quanto previsto all'articolo 32, comma 8, primo periodo, della medesima legge; e che, pertanto, trascorsi i sei mesi di cui sopra, i beneficiari abbiano diritto a risolvere anticipatamente il contratto relativo alla prestazione del servizio di interrompibilità a fronte di una corrispondente riduzione dei corrispettivi contrattuali dovuti;
 - Terna possa continuare ad applicare le procedure vigenti nei casi di riassegnazione delle quote dei servizi di interrompibilità oggetto di rilasci temporanei da parte dei soggetti assegnatari che non siano associate a risoluzione contrattuale, ad eccezione delle quote dei servizi di interrompibilità oggetto dei rilasci di cui all'articolo 32, comma 8, della legge n. 99/09;

- le modalità ed i criteri definiti nella deliberazione n. 289/06 per l'approvvigionamento da parte di Terna delle risorse interrompibili con preavviso sono coerenti con quanto disposto dalla legge n. 99/09 e, in particolare, consentono di minimizzare il corrispettivo di dispacciamento imposto all'utenza finale;
- anche alla luce dei contenuti della comunicazione 23 dicembre e di cui sopra, l'Autorità deve definire, ai sensi dell'articolo 30, comma 18, della legge n. 99/09 così come ai sensi dell'articolo 32, comma 9, della medesima legge, i criteri e le modalità per l'assegnazione e/o riassegnazione delle risorse interrompibili con procedure di gara al ribasso con riferimento:
 - alle quote dei servizi di interrompibilità oggetto delle riduzioni di cui all'articolo 32, comma 8, della medesima legge;
 - alle quote dei servizi di interrompibilità corrispondenti alle assegnazioni che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 30, comma 18, della legge n. 99/09, devono rimanere in capo agli attuali beneficiari per i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della medesima legge e che siano eventualmente rilasciate da detti beneficiari successivamente a detto termine a fronte della risoluzione del relativo contratto;
 - alle quote dei servizi di interrompibilità oggetto comunque di risoluzione contrattuale e per le quali, quindi, siano venute meno definitivamente le obbligazioni alla prestazione del servizio da parte dell'assegnatario;
 - all'assegnazione, sino al 31 dicembre 2010, di ulteriori quote dei servizi di interrompibilità corrispondenti ad eventuali esigenze da parte di Terna di un incremento delle risorse interrompibili complessivamente approvvigionate al fine di garantire la sicurezza del sistema;
 - all'assegnazione delle risorse interrompibili per i periodi successivi al 31 dicembre 2010;

e che, pertanto, per le riassegnazioni relative a quote del servizio di interrompibilità diverse da quelle di cui sopra, Terna possa continuare ad applicare le procedure vigenti.

Considerato, infine, che:

- Terna ha selezionato i soggetti che intendono sostenere il finanziamento dei singoli *interconnector* di cui all'articolo 32 della legge n. 99/09 in data 15 dicembre 2009.

Ritenuto opportuno:

- disciplinare con il presente provvedimento le modalità con cui Terna procede ad assegnare e/o riassegnare sino al 31 dicembre 2010 i servizi di interrompibilità;
- disciplinare con successivo provvedimento le modalità con cui Terna procede ad assegnare le risorse interrompibili per i periodi successivi al 31 dicembre 2010;
- Terna proceda a determinare le quote dei servizi di interrompibilità che ciascun soggetto selezionato deve rilasciare ai sensi dell'articolo 32, comma 8, della legge n. 99/09 come pari al minor valore tra:
 - il 20% (venti per cento) della quota della capacità degli *interconnector* oggetto di finanziamento, in esito alle procedure di cui al comma 3 del medesimo articolo, da parte del medesimo soggetto;

- il maggior valore tra 0 (zero) ed il 20% (venti per cento) dell'ammontare della quota dei servizi di interrompibilità che il soggetto selezionato era obbligato ad erogare a Terna alla data di entrata in vigore della legge n. 99/09 ridotto delle eventuali riduzioni di detto ammontare intervenute successivamente;
- prevedere che, con riferimento alle riassegnazioni fino al 31 dicembre 2010 delle quote dei servizi di interrompibilità oggetto dei rilasci ai sensi dell'articolo 30, comma 18, e delle riduzioni di cui all'articolo 32, comma 8, della legge n. 99/09, così come con riferimento alle riassegnazioni delle quote dei servizi di interrompibilità oggetto comunque di risoluzione contrattuale e per le quali, quindi, siano venute meno definitivamente le obbligazioni alla prestazione del servizio da parte dell'assegnatario e con riferimento alle assegnazioni di ulteriori quote dei servizi di interrompibilità corrispondenti ad eventuali esigenze da parte di Terna di un incremento delle risorse interrompibili complessivamente approvvigionate al fine di garantire la sicurezza del sistema, Terna:
 - adotti procedure di assegnazione mediante asta al ribasso, a partire da valori uguali a quelli massimi previsti dalla deliberazione n. 289/06;
 - assegni, per quanto necessario al fine di garantire il mantenimento di adeguati livelli di sicurezza, il servizio di interrompibilità preferibilmente a risorse localizzate nelle medesime aree territoriali in cui sono localizzate le risorse corrispondenti alle quote del servizio di interrompibilità oggetto, a qualsiasi titolo, di rilascio e/o riduzione;
 - riassegni, compatibilmente e subordinatamente a quanto sopra, le quote del servizio di interrompibilità oggetto di rilascio ai sensi dell'articolo 32, comma 8, della legge n. 99/09, preferibilmente a risorse diverse da quelle nella titolarità di soggetti selezionati;
- prevedere, in considerazione dei tempi necessari ad organizzare le procedure concorsuali per l'assegnazione e/o riassegnazione del servizio di interrompibilità, del momento in cui ha avuto luogo l'individuazione dei soggetti selezionati e dell'esigenza di garantire la sicurezza del sistema, che le riduzioni di cui dell'articolo 32, comma 8, della legge n. 99/09 abbiano effetto a partire dal mese di marzo 2010;
- che, date le modalità di gestione e selezione delle risorse interrompibili da parte di Terna, oltre che per coerenza con quanto al punto precedente, le obbligazioni in essere rimangano in capo agli attuali beneficiari sino al 28 febbraio 2010; e che, quindi, i soggetti beneficiari possano risolvere anticipatamente il contratto relativo alla prestazione del servizio di interrompibilità, a fronte di una corrispondente riduzione dei corrispettivi contrattuali dovuti, e rilasciare quindi tutte le quote del servizio di interrompibilità di cui siano titolari a partire dal mese di marzo 2010;
- che Terna organizzi le procedure concorsuali per la riassegnazione delle quote dei servizi di interrompibilità oggetto dei rilasci ai sensi dell'articolo 30, comma 18, e delle riduzioni di cui all'articolo 32, comma 8, della legge n. 99/09 in modo da consentire la riassegnazione con decorrenza 1 marzo 2010;
- che il diritto degli attuali beneficiari a rilasciare, a partire dal mese di marzo 2010, le quote del servizio di interrompibilità di cui siano titolari possa essere esercitato solo con adeguato anticipo rispetto alle procedure concorsuali di cui al punto precedente, come definito da Terna;

- che, con riferimento all'assegnazione e/o riassegnazione sino al 31 dicembre 2010 di quote di interrompibilità diverse da quelle di cui ai punti precedenti, Terna proceda con le attuali modalità e criteri;
- che Terna, con riferimento alle procedure di riassegnazione delle quote dei servizi di interrompibilità oggetto dei rilasci ai sensi dell'articolo 30, comma 18, e delle riduzioni di cui all'articolo 32, comma 8, della legge n. 99/09, così come con riferimento alle riassegnazioni delle quote dei servizi di interrompibilità oggetto comunque di risoluzione contrattuale e per le quali, quindi, siano venute meno definitivamente le obbligazioni alla prestazione del servizio da parte dell'assegnatario e con riferimento alle assegnazioni di ulteriori quote dei servizi di interrompibilità corrispondenti ad eventuali esigenze da parte di Terna di un incremento delle risorse interrompibili complessivamente approvvigionate al fine di garantire la sicurezza del sistema, tenga contabilità della differenza tra quanto avrebbe corrisposto alle risorse interrompibili qualora avesse pagato i premi massimi applicabili e quanto effettivamente pagato, al fine di quanto previsto all'articolo 30, comma 18, secondo periodo, della medesima legge n. 99/09

DELIBERA

1. di approvare il seguente provvedimento:

“TITOLO 1 OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1 *Definizioni*

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'Allegato A alla deliberazione n. 111/06, di cui alla deliberazione n. 289/06 e di cui alla deliberazione n. 179/09.

Articolo 2 *Oggetto*

- 2.1 Il presente provvedimento ha ad oggetto le disposizioni che l'Autorità assume ai sensi dell'articolo 30, comma 18, della legge n. 99/09 e dell'articolo 32, commi 8 e 9, della medesima legge con riferimento all'assegnazione del servizio di interrompibilità sino a tutto il 2010.

TITOLO 2
PROCEDURE PER L'APPROVVIGIONAMENTO A TERMINE DELLE
RISORSE INTERROMPIBILI ISTANTANEAMENTE E DI EMERGENZA PER
IL 2010

Articolo 3

Assegnazione delle quote dei servizi di interrompibilità istantanea oggetto delle risoluzioni contrattuali ai sensi dell'articolo 30, comma 18 della legge n. 99/09 e delle riduzioni di cui all'articolo 32, comma 8, della medesima legge

- 3.1 Terna determina, con riferimento al periodo marzo-dicembre 2010, e comunica a ciascun soggetto selezionato le quote dei servizi di interrompibilità istantanea che il medesimo soggetto deve rilasciare, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, della legge n. 99/09, a partire dal mese di marzo 2010 compreso, come pari al minor valore tra:
- il 20% (venti percento) della quota della capacità degli interconnector oggetto di finanziamento, in esito alle procedure di cui al comma 3 del medesimo articolo, da parte del medesimo soggetto;
 - il maggior valore tra 0 (zero) ed il 20% (venti percento) dell'ammontare della quota dei servizi di interrompibilità istantanea che il soggetto selezionato era obbligato ad erogare a Terna in ciascun mese del periodo marzo-dicembre 2010 alla data di entrata in vigore della legge n. 99/09 diminuito delle eventuali riduzioni di detto ammontare intervenute successivamente, ivi comprese le riduzioni connesse alle eventuali risoluzioni contrattuali di cui al comma 3.2.
- 3.2 Ciascun soggetto titolare di quote dei servizi di interrompibilità istantanea comunica a Terna, nei termini e secondo le modalità dalla stessa definite e prontamente comunicate ai medesimi soggetti, se intenda o meno risolvere anticipatamente, a partire dal 1 marzo 2010 compreso, i propri contratti relativi alla prestazione dei servizi di interrompibilità istantanea a fronte quindi di una proporzionale riduzione dei corrispondenti corrispettivi contrattuali; la mancata comunicazione entro il suddetto termine equivale ad una manifestazione di non volere procedere alla risoluzione contrattuale.
- 3.3 Terna procede alla assegnazione e/o riassegnazione delle quote dei servizi di interrompibilità istantanea rilasciate ai sensi dei commi 3.1 e/o 3.2 con decorrenza 1 marzo 2010 adottando procedure che rispettino i seguenti criteri:
- a) l'assegnazione avvenga attraverso gare al ribasso a partire dai valori di cui alla deliberazione n. 289/06;
 - b) si preveda l'assegnazione, per quanto necessario al fine di garantire il mantenimento di adeguati livelli di sicurezza, preferibilmente a risorse localizzate nelle medesime aree territoriali in cui sono localizzate le risorse cui erano state precedentemente assegnate le quote del servizio di interrompibilità oggetto di riassegnazione;
 - c) si preveda l'assegnazione, compatibilmente e subordinatamente ai precedenti criteri, delle quote del servizio di interrompibilità rilasciate ai sensi del comma 3.1, preferibilmente a risorse diverse da quelle nella titolarità di soggetti selezionati;

- d) le procedure di assegnazione siano coerenti, per quanto non in contrasto con i precedenti criteri, con le disposizioni di cui alla deliberazione n. 289/06.

Articolo 4

Assegnazione delle quote dei servizi di interrompibilità istantanea oggetto di altre risoluzioni contrattuali ed assegnazioni di quote dei servizi di interrompibilità istantanea corrispondenti ad ulteriori esigenze da parte di Terna

- 4.1 Terna procede ad assegnare e/o riassegnare le quote dei servizi di interrompibilità istantanea corrispondenti a risoluzioni contrattuali diverse da quelle di cui al comma 3.2 nonché ad assegnare ulteriori quote dei servizi di interrompibilità corrispondenti ad eventuali necessità da parte di Terna di procedere, al fine di garantire la sicurezza del sistema, ad un incremento strutturale delle risorse interrompibili complessivamente approvvigionate, per periodi comunque non successivi al 31 dicembre 2010 adottando, per quanto possibile, procedure che soddisfino i medesimi criteri di cui al comma 3.3.

Articolo 5

Assegnazione di quote dei servizi di interrompibilità istantanea corrispondenti a quote oggetto di rilasci temporanei

- 5.1 Terna procede all'assegnazione e/o riassegnazione di quote dei servizi di interrompibilità istantanea per quantità coerenti anche su valori medi annui attesi a quelle oggetto di rilasci temporanei, quindi non associati a risoluzione contrattuale, diversi da quelli di cui al comma 3.1 e, in genere, nei casi di assegnazione e/o riassegnazione, per periodi di qualsiasi durata purché non successivi al 31 dicembre 2010, di quote dei servizi di interrompibilità istantanea diverse da quelle di cui agli articoli 3 e 4, nonché di quote dei servizi di interrompibilità di emergenza, utilizzando le medesime procedure oggi in vigore.

Articolo 6

Disposizioni finali

- 6.1 Terna, con riferimento alle procedure di assegnazione e/o riassegnazione di cui agli articoli 3 e 4, tiene contabilità della differenza tra quanto avrebbe corrisposto alle risorse interrompibili qualora avesse pagato i premi massimi applicabili di cui alla deliberazione n. 289/06 e quanto effettivamente pagato.
- 6.2 Entro il 31 marzo 2011, Terna comunica all'Autorità il valore assunto dalla differenza di cui al comma 6.1 unitamente ad un'analisi dettagliata degli esiti delle procedure di assegnazione che hanno dato luogo a detta differenza.”
2. di trasmettere copia del presente provvedimento a Terna S.p.A.;
3. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

28 dicembre 2009

Il Presidente: Alessandro Ortis